

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1690-A)

*Relazione orale ai sensi
dell'articolo 77 del Regolamento*

TESTO PROPOSTO DALLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 792,
concernente disposizioni in materia di accertamento e
riscossione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1981

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore VERNASCHI)

27 gennaio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

20 gennaio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 792, concernente disposizioni in materia di accertamento e riscossione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 792, recante disposizioni in materia di accertamento e riscossione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 792, concernente disposizioni in materia di accertamento e riscossione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto

Articolo unico.

Il decreto-legge 30 dicembre 1981 n. 792, recante disposizioni in materia di accertamento e riscossione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è convertito in legge con la seguente modificazione:

l'articolo 4 è soppresso.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 792, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 358 del 31 dicembre 1981.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni in materia di accertamento e riscossione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Le modifiche apportate con l'articolo 1-bis del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, aggiunto con la legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, agli articoli 3, secondo comma e 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per quanto attiene alla riscossione mediante versamenti diretti delle ritenute di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, hanno effetto dal 1° gennaio 1982.

Art. 2.

Nel primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il n. 3-bis è sostituito dal seguente:

« 3-bis) nel termine di un mese dalla chiusura del periodo di imposta per i versamenti previsti dall'articolo 3, secondo comma, lettera e); ».

La disposizione del presente articolo si applica a partire dai versamenti che devono essere eseguiti relativamente alle ritenute sui redditi maturati nel periodo di imposta chiuso al 31 dicembre 1981. Per il primo versamento da effettuare entro il termine stabilito dal presente articolo

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, qualora il versamento stesso non sia inferiore al 95 per cento di quello dovuto e si provveda al versamento della differenza entro il mese successivo alla scadenza del predetto termine.

Art. 3.

L'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 249, modificato, da ultimo, dall'articolo 2, del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, è sostituito dal seguente:

« Le aziende ed istituti di credito devono versare annualmente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato in acconto dei versamenti di cui all'articolo 8, primo comma, n. 3-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, un importo pari ai nove decimi delle ritenute di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, complessivamente versate per il periodo di imposta precedente.

Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 30 giugno e il 31 ottobre. ».

Art. 4.

Al fine di assicurare l'applicazione di norme per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti in materia di imposte sul reddito e sul valore aggiunto anche ai periodi d'imposta per i quali i termini per gli accertamenti e le rettifiche scadono il 31 dicembre 1981, i termini stessi sono prorogati al 31 dicembre 1982.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Ventimiglia, addì 30 dicembre 1981.

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Soppresso.